



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

R e g o l a m e n t o *Commissione Arbitrale ex art 3, comma 14 A.N.Q.*

Sezione I

Composizione della Commissione Arbitrale e validità sedute

Punto 1	Definizioni, generalità	2
Punto 2	Validità della seduta	2
Punto 3	Prerogative dei componenti	3
Punto 4	Processo verbale	3

Sezione II

Attivazione della Commissione Arbitrale

Punto 5	Richiesta di attivazione	4
Punto 6	Convocazione	5

Sezione III

Attività della Commissione Arbitrale: esame, votazione e deliberazione

Punto 7	Voto e deliberazione	6
Punto 8	Astensione	7
Punto 9	Riesame	7

La Commissione Arbitrale

VISTO l'art. 3, comma 14 dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTI i Decreti provveditoriali con i quali sono stati nominati i componenti - effettivi e supplenti - della Commissione Arbitrale ex art. 3, comma 14, A.N.Q., istituita presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna;

delibera

di adottare, per la disciplina della propria attività, il seguente atto di regolamentazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Sezione I

Composizione della Commissione Arbitrale e validità sedute

P u n t o 1 .

Definizioni, generalità

1. Al fini del presente atto, la Commissione Arbitrale di cui all'articolo 3, comma 14 dell'Accordo Quadro Nazionale è indicata mediante le lettere "C.A."
2. Allorché si faccia riferimento al presidente od ai componenti della C.A., salvo che non sia specificatamente e diversamente previsto, per tali si intendono indifferentemente tanto il presidente ed i componenti effettivi quanto quelli supplenti nominati con decreto provveditoriale.
3. Ove nel corso dell'incarico, per impedimenti sopravvenuti, alcuno dei componenti effettivi non possa più continuare a far parte della Commissione, nelle more del provvedimento di nomina del sostituto, alle sedute partecipa regolarmente componente supplente.

P u n t o 2 .

Validità della seduta

1. La riunione è valida solamente se sono presenti il presidente ed i componenti in una percentuale non inferiore ai due terzi rispetto alla totalità del numero previsto dal decreto provveditoriale di istituzione della C.A., come da tabella che si allega.
2. Ove si accerti la mancata presenza della suddetta percentuale, la C.A. deve essere riconvocata entro le successive 48 ore per una nuova riunione la quale sarà valida se il presidente ed i componenti saranno presenti in una percentuale non inferiore alla metà più uno rispetto alla totalità del numero previsto dal decreto provveditoriale di istituzione della Commissione stessa, come da tabella allegata.
3. Come primo atto della riunione, viene verificato il numero dei presenti, presidente e componenti, e la legittimazione a partecipare ai lavori perché nominati, rispettivamente, presidente e componenti effettivi o supplenti della C.A. Di tali operazioni ne viene dato atto nel processo verbale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

P u n t o 3 .

Prerogative dei componenti

1. Ogni membro effettivo o supplente della C.A. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun membro effettivo o supplente della Commissione decide liberamente se aderire alla richiesta di convocazione della Commissione stessa.
3. Fatti salvi i principi di cui ai commi precedenti, spetta unicamente al titolare conferire incarico di partecipazione in sua vece al suo supplente.
4. In caso di indisponibilità per motivi di servizio di un componente della parte pubblica e del suo supplente a partecipare ad una riunione della C.A., il Provveditore ha il potere di sostituire il componente titolare assente con un qualsiasi altro supplente della parte pubblica.
5. In caso di personale impedimento, il componente effettivo di parte sindacale avrà cura di farsi sostituire dal proprio componente supplente.

P u n t o 4 .

Processo verbale

1. Per ogni seduta della Commissione viene redatto il relativo processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti al termine della seduta ed inserito nell'apposito fascicolo degli atti della C.A.
2. Il processo verbale contiene, a parte l'annotazione delle operazioni che il presente regolamento espressamente individua come obbligatoria, in modo succinto il contenuto delle deliberazioni cui la C.A. è pervenuta.
3. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo e senza alcuna formalità, può essere acquisita copia del documento di cui al comma che precede.
4. Copia del processo verbale viene trasmesso alla Direzione dell'istituto o servizio penitenziario cui si riferisce la controversia in ordine alla quale è intervenuta la deliberazione nonché alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Sezione II

Attivazione della C.A.

P u n t o 5 .

Richiesta di attivazione

1. La richiesta di attivazione della C.A. deve essere inviata al Provveditore Regionale e contestualmente comunicata al Direttore dell'Ufficio periferico che ha emesso l'atto o gli atti che si presumono in violazione di accordo sindacale entro il termine di trenta giorni da quello in cui l'Organizzazione sindacale ne abbia avuta conoscenza.
2. La richiesta di attivazione deve essere inviata al Provveditore Regionale con la prova dell'avvenuta comunicazione al direttore dell'Ufficio periferico nonché con la copia dell'accordo che si presume violato e, ove in possesso del ricorrente, con la copia dell'atto o degli atti che si presumono adottati in violazione dell'accordo stesso.
3. L'atto di richiesta deve avere data certa e deve essere sottoscritto dalle persone esplicitamente autorizzate a produrla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 16 dell'A.N.Q.
4. Il direttore dell'Ufficio periferico deve produrre al Provveditore, entro sette giorni dalla notifica, il provvedimento che si presume assunto in violazione dell'accordo nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quegli che egli ritiene utili per la valutazione da parte della Commissione; il direttore potrà inoltre produrre proprie deduzioni.
5. Ove il direttore dell'Ufficio periferico non provveda all'adempimento, il Provveditore ovvero un dirigente da lui delegato, ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nei termini e nei modi opportuni.
6. ***Acquisiti gli atti, il Provveditore convoca entro sette giorni la C.A. al fine di valutare la fondatezza e l'ammissibilità della richiesta di attivazione rispetto alle ipotesi di: a) applicazione degli accordi decentrati; b) corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo d'Intesa regionale ed ai principi e criteri determinati dall'A.Q.N.; c) soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.***



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

- 7. Nel caso in cui la C.A. abbia deliberato a maggioranza circa la fondatezza della richiesta di attivazione, il Provveditore dispone entro tre giorni che venga svolta attività istruttoria sulla controversia affidandone lo svolgimento a due relatori scelti tra i componenti.*
- 8. Nei dieci giorni dalla ricezione dell'incarico i relatori riuniscono tutti gli atti in un fascicolo numerandoli progressivamente ed apponendo su ciascun foglio la propria firma e redigono apposita relazione alla quale allegano il carteggio trasmettendolo al Provveditore.*

P u n t o 6 .

Convocazione

1. Acquisita la relazione istruttoria il Provveditore convoca la Commissione per la deliberazione conclusiva entro i successivi quindici giorni, dandone notizia al Direttore dell'Ufficio periferico.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo in cui sarà tenuta la riunione, nonché l'argomento all'ordine del giorno e sarà diretta a tutti i componenti effettivi.
3. Tutti i componenti effettivi ricevono, unitamente alla convocazione, copia della relazione istruttoria e degli atti allegati.
4. Se entro il termine per la prima seduta della Commissione il direttore dell'ufficio periferico annulla o riforma l'atto adottato in violazione di accordo sindacale in modo conforme alla richiesta di convocazione della Commissione, il Provveditore dà atto della cessata materia del contendere.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Sezione III

Attività della C.A.: esame, votazione e deliberazione

Punto 7.

Voto e deliberazione

1. Nel corso della seduta, i componenti relatori illustrano brevemente la fattispecie esaminata, portano in visione ai componenti della C.A. la documentazione acquisita ed espongono le conclusioni alle quali sono pervenuti.
2. Il presidente dà la parola ai componenti che la richiedono.
3. Il presidente, quindi, sottopone alla votazione dei componenti della C.A. le conclusioni contenute nella relazione istruttoria nonché, in aggiunta od in alternativa, uno o più quesiti atti a risolvere la controversia, desunti dall'andamento della discussione.
4. Dei quesiti formulati e della manifestazione del voto viene data puntuale illustrazione nel processo verbale della seduta.
5. Il voto dei componenti della C.A., compreso il presidente, è espresso in modo palese. È concessa la facoltà a ciascun componente di rendere esplicite le motivazioni del proprio voto attraverso la produzione di un documento da allegare al processo verbale.
6. Su richiesta di almeno la metà dei componenti si dà corso al voto non palese.
7. I membri della C.A. non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nel corso delle riunioni della Commissione.
8. ***Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 16 A.Q.N. la C.A.R. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti (come da tabella allegata). Qualora tale maggioranza non sia conseguita il Provveditore provvede ad una nuova convocazione da tenersi entro sette giorni. Se anche in tale seconda seduta non si raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti (come da tabella allegata) il Provveditore provvede, entro tre giorni, alla trasmissione degli atti alla Commissione Centrale.***
9. L'esito della deliberazione viene annotato nel processo verbale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

P u n t o 8 .

Astensione

1. Il componente che ritenga di avere in qualche modo concorso, in tutto od in parte, a produrre, nello svolgimento dell'attività istituzionale, gli atti sui quali verte la controversia, si astiene dalla partecipazione ai lavori e dalla conseguente votazione.
2. Il presidente ne prende atto e, salvo che non ritenga di sottoporre la questione alla votazione della C.A. per i casi dubbi, invita il componente astenuto a lasciare la seduta.
3. In caso di astensione, la maggioranza del due terzi è calcolata sulla base dei soli componenti presenti e partecipanti ai lavori.

P u n t o 9 .

Riesame

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 16 dell'A.N.Q., fermo restando quanto previsto dal presente atto di regolamentazione, l'esito della deliberazione deve essere portato a conoscenza della Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 164/2002.
2. L'eventuale richiesta di riesame avanzata avverso la deliberazione non sospende l'esecutività della decisione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Membri componenti	2/3 richiesti	Metà + 1 richiesta
6	4	4
7	5	4
8	5	5
9	6	5
10	7	6
11	7	6
12	8	7
13	9	7
14	9	8
15	10	8
16	11	9
17	11	9
18	12	10
19	13	10
20	13	11
21	14	11
22	15	12
23	15	12
24	16	13
25	17	13
26	17	14
27	18	14
28	19	15
29	19	15
30	20	16